

STUDIO LEGALE  
AVV. CRISTIANO PELLEGRINI QUARANTOTTI  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
Viale Mazzini n. 88 - 00195 - Roma  
Tel. 06.37511965 – 06.3612762 – Fax 06.45425261  
E-mail: avv.cpq@studiolegalepellegriniquarantotti.it  
PEC: cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**DEL LAZIO - ROMA**

**RICORSO**

Per

**FONTANA ELISA** (C.F.:FNTLSE88S53D940R), rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti (C.F.: PLLCST74E28H501S), ed elett.te domiciliata presso il suo Studio, in Roma, a Viale Mazzini n. 88, (PEC: [cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org](mailto:cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org)), giusta procura in calce al presente atto. *Ai fini delle comunicazioni della Cancelleria, delle notificazioni tra difensori e delle altre previsioni di legge, si indica il numero di fax 06.45425261 e l'indirizzo di PEC: cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org, ai quali si dichiara di voler ricevere i suddetti atti nel rispetto della normativa vigente.*

**- Ricorrente -**

Contro

**Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro-tempore; **Ministero della Salute**, in persona del Ministro pro-tempore; **CINECA Consorzio Interuniversitario**, in persona del legale rappresentante pro-tempore; **Università degli Studi di Brescia**, in persona del Rettore pro tempore.

**- Resistenti -**

E nei confronti di

**Spinelli Maria Vittoria, Santucci Enrico e/o di altri eventuali controinteressati in atti**

**- Eventuali controinteressati -**

\* \* \* \* \*

**per l'annullamento, previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei**

A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l'a.a. 2022/2023, presso l'Università indicata in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate al momento della domanda di partecipazione alla prova concorsuale, previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso;

B) del provvedimento con il quale viene disposta l'esclusione di parte ricorrente dalla graduatoria per l'accesso al predetto corso di laurea per asserita mancata conferma di interesse alla immatricolazione, in occasione dello scorrimento del 27 ottobre 2022 (*doc. n. 1*);

C) della graduatoria nazionale di merito nominativa, nonché dei relativi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui si addebita a parte ricorrente la decadenza dall'iscrizione per mancata conferma di interesse ed, altresì, non la contempla, la esclude e/o, comunque, non la colloca nelle posizioni utili alla immatricolazione, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati;

D) del Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583 *“Modalità e contenuti delle prove ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2022/2023”* (*doc. n. 2*), nonché dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

E) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l'immatricolazione di parte ricorrente al predetto corso di laurea.

### **FATTO**

L'odierna parte ricorrente, in data 6 settembre 2022, partecipava alla prova selettiva per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia, al fine di iscriversi al suddetto corso presso le sedi universitarie indicate nella domanda, secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583 ed allegati, nonché dal relativo bando dell'Università.

In particolare, parte ricorrente effettuava il test presso l'Università degli Studi di Brescia, conseguendo il **punteggio di 34,4**, con **posizione in graduatoria 12.608** (*doc. n. 3*), **utile all'immatricolazione** presso una delle scelte universitarie opzionate in sede di compilazione della domanda di partecipazione (*doc. n. 4*).

Parte ricorrente, una volta pubblicata la graduatoria, ha sempre provveduto, nei termini e nel rispetto delle previsioni di cui alla decretazione ministeriale, a confermare il proprio interesse a permanere in graduatoria, accedendo all'area riservata del portale all'uopo dedicato.

Tale operazione è stata debitamente effettuata anche in occasione dello scorrimento del 27 ottobre 2022.

Tuttavia, inspiegabilmente, l'ultima manifestazione di interesse non risulterebbe essere stata recepita dal sistema informatico del portale [accessoprogrammato.cineca.it](http://accessoprogrammato.cineca.it), con la conseguenza che, in ragione di tale malfunzionamento informatico di detto portale dell'Amministrazione, l'odierna parte ricorrente è stata dichiarata decaduta e/o esclusa dalla graduatoria del corso di medicina 2022 (*cfr. doc. n. 1*).

Nel caso di specie, il mancato espletamento della conferma di interesse per medicina e chirurgia, da parte della istante, nello stringente termine previsto dal bando, è risultato impossibile per causa alla predetta non imputabile e riconducibile a problematiche informatiche di funzionamento del portale [accessoprogrammato.cineca.it](http://accessoprogrammato.cineca.it), così come risulta da apposita perizia informatica (*doc. n. 5*).

La ricorrente, appena resasi conto della problematica, provvedeva ad inviare, per mezzo del proprio legale, in data 31 ottobre 2022, una istanza diffida in autotutela al M.U.R. ed al Cineca, rappresentando il malfunzionamento del portale informatico dell'Amministrazione, chiedendo la revoca del provvedimento di esclusione dalla graduatoria per mancata conferma di interesse, nell'occasione confermando nuovamente la volontà a permanere nella suddetta graduatoria (*doc. n. 6*).

Tuttavia, nessun riscontro favorevole veniva fornito, con la conseguenza che la ricorrente non veniva reinserita in graduatoria e, quindi, le veniva preclusa la possibilità di immatricolarsi al corso di laurea in medicina e chirurgia, considerato che il punteggio conseguito nella prova le avrebbe, invece, garantito la relativa iscrizione, almeno presso una delle sedi opzionate.

Ciò premesso, l'esclusione dalla graduatoria è illegittima e deve essere annullata, previo reinserimento in essa di parte ricorrente, con conseguente iscrizione al corso di laurea presso una delle sedi indicate nella domanda. Ciò per i seguenti motivi in

## **DIRITTO**

### **I**

*Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Legge. n. 264/1999 – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta – Violazione del principio del "favor participationis" – Sviamento.*

**I.1.** Il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla graduatoria per asserita mancata conferma di interesse alla immatricolazione risulta essere assolutamente illegittimo per quanto di seguito esposto.

In particolare, ai sensi dell'Allegato n. 2 del Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583, punto 11, “*d) entro cinque giorni dal termine di cui alla lett. a) e, comunque, entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato e i festivi, tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati, i rinunciatari all'immatricolazione offerta ed i candidati che rientrano nello status denominato “posti esauriti”, devono manifestare, a pena di decadenza, la conferma di*

*interesse a rimanere nella graduatoria nell'area riservata del sito University. In assenza di conferma di interesse il candidato è escluso dagli scorrimenti successivi delle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva alcun diritto all'immatricolazione. Non assume alcuna rilevanza la motivazione giustificativa della mancata conferma di interesse, in caso di impedimento, essendo la procedura informatica di durata minima ed eventualmente delegabile a terzi di fiducia nell'arco dei cinque giorni concessi per eseguire l'operazione di conferma. Di detta esclusione, scaduto il termine ultimo, viene dato avviso automatico in area riservata. Avverso detto avviso, senza necessità di nessuna ulteriore comunicazione o contestazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca, può essere presentato ricorso avanti il TAR del Lazio nei sessanta giorni successivi o avanti il Presidente della Repubblica nei centoventi giorni successivi alla pubblicazione nell'area riservata di ogni candidato; in assenza di impugnazione in ordine alla esclusione nei termini indicati, il ricorso proposto avverso altri motivi inerenti la mancata iscrizione in uno dei corsi di laurea prescelti, non sana l'avvenuta esclusione; e) il giorno 7 ottobre 2022 il CINECA, ricevute le comunicazioni di cui alla lettera c), procede, in relazione alla posizione di merito e alle preferenze espresse, alla pubblicazione del nuovo scorrimento della graduatoria con le procedure indicate nelle lettere b), c) e d); f) i successivi scorrimenti delle graduatorie replicano le procedure e le tempistiche indicate nelle lettere b), c) e d).”.*

Tuttavia – come esposto nella premessa in fatto – la ricorrente, una volta pubblicata la graduatoria, ha sempre provveduto, nei termini e nel rispetto delle previsioni di cui alla decretazione ministeriale, a confermare il proprio interesse a permanere in graduatoria di medicina e chirurgia, accedendo all'area riservata del portale all'uopo dedicato.

Tale operazione è stata debitamente effettuata anche in occasione dello scorrimento del 27 ottobre 2022, così come risulta anche dalle tracce di accesso registrate sul portale [accessoprogrammato.cineca.it](http://accessoprogrammato.cineca.it) (**doc. n. 7**); di contro, inspiegabilmente, detta ultima manifestazione di interesse per medicina e chirurgia non risulterebbe essere stata recepita dal sistema informatico del predetto portale.

Con la conseguenza che, in ragione di tale malfunzionamento informatico del sito dell'Amministrazione, la ricorrente è stata dichiarata decaduta e/o esclusa dalla graduatoria del corso di medicina e chirurgia 2022, per asserito mancato esperimento della procedura di conferma di interesse alla permanenza in graduatoria.

Ebbene, tale provvedimento si appalesa del tutto illegittimo, atteso che parte ricorrente, invero, ben ha provveduto ad espletare l'incombente della manifestazione di interesse nel termine individuato dall'Amministrazione e dall'Allegato n. 2 del Decreto Ministeriale 24

giugno 2022 n. 583, punto 11. **Il tutto secondo quanto risulta documentato dalla perizia informatica a firma Itcombs S.r.l., depositata in atti (cfr. doc. n. 5).**

Infatti, tale elaborato peritale ha provveduto “*Previa acquisizione di copia forense dell’apparato iPhone 12 Pro*”, a rilevare “*Tutte le attività riconducibili ad accessi al dominio www.universitaly.it nelle date del 21 e 28 ottobre 2022*” ed a verificare “*inoltre, ove possibile, i livelli di sicurezza del dominio sopra riportato evidenziando eventuali criticità*”.

Ebbene, il perito informatico ha rilevato inequivocabilmente che in data 21 ottobre 2022, giorno in cui è stato espletato l’adempimento della conferma di interesse non recepita dal sistema dell’Amministrazione, parte ricorrente ha effettuato diverse attività (ben 16) presso il portale University.

In particolare, è stato appurato quanto segue: “*Dall’analisi del database sono state estrapolate le seguenti evidenze: Nella giornata del 21 ottobre 2022 a partire dalle ore 07:58:44 e fino alle ore 11:36:05 sono state rilevate nella cronologia web nr. 16 (sedici) attività, eseguite con il browser, applicativo di navigazione in internet nativo dei sistemi Apple, “Safari”, tutte riconducibili al portale www.universitaly.it , come da immagine a seguire ... Nel dettaglio le diverse attività rilevate corrispondono alle seguenti descrizioni: 1. Le 5 (cinque) attività identificate come “**University - L’Università italiana a portata di click**” corrispondono ad accessi al dominio www.universitaly.it e sono state eseguite nella stessa data, 21/10/2022, alle ore 07:58:44 (UTC+2), 07:58:54 (UTC+2), 07:58:58 (UTC+2), 11:10:57 (UTC+2) e alle ore 11:11:06 (UTC+2). Entrambi i collegamenti rilevati • <https://www.universitaly.it/> • <https://www.universitaly.it/index.php/default/index> collegano alla medesima pagina dello stesso dominio Internet. 2. Le 2 (due) attività “**University - Area Personale – login**”, eseguite alle ore 07:58:58 (UTC+2) e alle 11:11:02 (UTC+2) e alle, consistono in collegamenti alla pagina <https://www.universitaly.it/index.php/login> che consente l’accesso all’area personale. 3. Infine, le restanti 9 (nove) attività identificate come “**University - Area riservata**”, corrispondono a collegamenti al portale universitario, <https://www.universitaly.it/index.php/dashboard> , eseguiti sempre **in data 21/10/2022**, alle ore 07:59:04 (UTC+2), 07:59:07 (UTC+2), 09:44:17 (UTC+2), 09:44:48 (UTC+2), 09:44:50 (UTC+2), 11:10:57 (UTC+2), 11:11:02 (UTC+2), 11:11:18 (UTC+2), 11:11:23 (UTC+2) e 11:36:05 (UTC+2), che a loro volta consentono l’accesso alla **procedura di login della pagina personale**. Entrambi i collegamenti rilevati ai precedenti punti 2 e 3 collegano alla seguente pagina Internet ... Dall’applicativo Ufed Physical Analyzer è stato esportato un report dedicato, “**Allegato 1 - RapportoAccessiUniversity-21-10-2022.pdf**” alla presente consulenza tecnica” (si vedano pagg. 13-20 perizia, doc. n. 5)..*

Ed ancora: “Le attività sopra descritte trovano conferma in merito all’avvenuto accesso al portale nello screenshot acquisito dal dominio [www.accessoprogrammato.cineca.it](http://www.accessoprogrammato.cineca.it) che riporta l’elenco degli accessi avvenuti al portale dall’utente Elisa Fontana, a seguire un estratto dell’immagine di interesse. Le date e gli orari corrispondono esattamente con quelli rilevati nella cronologia delle attività svolte nel web estrapolate dalla copia forense confermando l’avvenuto accesso al portale” (si veda pag. 23 perizia, doc. n. 5).

A ciò si aggiunga che la medesima perizia **ha evidenziato una serie di criticità del dominio [www.university.it](http://www.university.it)** (si vedano pag. 26-27 perizia, doc. n. 5).

Più precisamente, in relazione al requisito dell’affidabilità del portale dell’Amministrazione, sono state rilevate anomalie **sia** nella registrazione dei log degli accessi, **sia** nella registrazione dei log di manifestazione dell’interesse, **nonché** problemi di consultazione delle pagine web compatibili con i fenomeni cosiddetti **“click day”**. A tale riguardo, **la quasi totalità delle “anomalie” è stata riscontrata nel giorno di pubblicazione degli scorrimenti delle graduatorie (click day) ed, in particolare, nelle giornate del 14, 20 e 28 ottobre 2022.**

Il Consulente incaricato ha, quindi, formulato le seguenti **conclusioni**, attestando che **“Come richiesto nell’incarico sono state eseguite la copia e l’analisi forense dello smartphone nella disponibilità di Elisa Fontana. In risposta al primo punto del quesito le verifiche degli elementi rinvenuti in fase di analisi hanno consentito di identificare, nelle date del 21/10/2022 e 28/10/2022, attività di connessione all’area personale e area riservata del dominio [www.university.it](http://www.university.it) vedasi pagine 14 e 20 della consulenza. Tali attività trovano riscontro nelle date e ore acquisite dal portale [www.accessoprogrammato.cineca.it](http://www.accessoprogrammato.cineca.it) , vedasi immagine a pag. 23 della consulenza tecnica. I riscontri sopra riportati confermano l’avvenuto accesso al portale di interesse nelle date riportate nell’incarico. La verifica dei livelli di sicurezza del dominio ha evidenziato criticità che possono compromettere il corretto funzionamento dei servizi proposti dal portale sopra riportato. Le copie forensi ed i report generati sono stati salvati su supporto USB dedicato”**.

In ragione di quanto sopra, è di tutta evidenza che, nel caso di specie, il mancato espletamento della conferma di interesse per medicina e chirurgia, da parte della istante, nello stringente termine previsto dal bando è risultato impossibile per causa alla predetta non imputabile e riconducibile a problematiche informatiche di funzionamento del portale [accessoprogrammato.cineca.it](http://accessoprogrammato.cineca.it);

Di conseguenza, l’agire del M.U.R. e/o del Cineca deve considerarsi illegittimo, in ragione del fatto che l’esclusione della istante dalla graduatoria (e, quindi, dalla iscrizione alla corso

prescelto) è stata disposta per motivi in alcun modo riconducibili alla sua diretta responsabilità.

Tale misura sanzionatoria adottata, peraltro, risulta del tutto ingiusta e sproporzionata, caratterizzata da una palese illogicità, nonché si pone in aperta violazione dei canoni di ragionevolezza e *favor participationis* del candidato alla selezione concorsuale.

**I.2.** Del resto, la ricorrente, appena resasi conto della problematica, provvedeva ad inviare, per mezzo del proprio legale, in data 31 ottobre 2022, una istanza diffida in autotutela al M.U.R. ed al Cineca, rappresentando il malfunzionamento del portale informatico dell'Amministrazione, chiedendo la revoca del provvedimento di esclusione dalla graduatoria per mancata conferma di interesse, nell'occasione confermando nuovamente la volontà a permanere nella suddetta graduatoria (*doc. n. 6*).

Pertanto, risulta *per tabulas* che il ricorrente, **prima della conclusione delle operazioni relativa al successivo scorrimento di graduatoria**, ha portato a conoscenza dell'Amministrazione:

- **che** il mancato espletamento della conferma di interesse per medicina e chirurgia, nello stringente termine previsto dal bando, **era risultato impossibile per causa alla predetta non imputabile e riconducibile a problematiche informatiche di funzionamento del portale accessoprogrammato.cineca.it;**
- **che**, comunque, **intendeva confermare di voler restare in graduatoria ai fini dell'assegnazione di un posto al corso di laurea in medicina e chirurgia.**

Ciò posto è di tutta evidenza come l'agire del M.U.R. e/o del Cineca debba considerarsi illegittimo, in ragione del fatto che l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria (e, quindi, dalla iscrizione alla corso prescelto) è stata disposta per motivi meramente formali, peraltro, non riconducibili alla sua diretta responsabilità, avendo essa adottato, addirittura, tutte le opportune cautele per porre a conoscenza dell'Amministrazione – si ricorda, in termini brevissimi – la propria volontà di rimanere in graduatoria e di procedere alla immatricolazione al corso prescelto.

L'Amministrazione, come detto, ha ignorato le manifestazioni di volontà di permanere in graduatoria e di immatricolarsi e si è fondata sulla mera applicazione delle rigide modalità di conferma di interesse “on line” che non possono, però, andare a discapito del candidato che si è dimostrato meritevole, sotto il profilo sostanziale, avendo superato la prova selettiva e risultando tra i posti utili all'immatricolazione.

Si censurano, quindi, anche le norme di cui al dell'Allegato n. 2 del Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583, punto 11, che hanno imposto adempimenti stringenti nei tempi e dalle

conseguenze irreversibili in ordine non solo alla scelta della sede, ma anche alla stessa immatricolazione.

**I.3.** Del resto, la concessione di pochi giorni per comunicare l'opzione di "conferma dell'interesse all'immatricolazione", per quanto comprensibile ai fini organizzativi, non può razionalmente non essere accompagnata dalla previsione di meccanismi idonei a consentire agli interessati di porre rimedio, sia pure in tempi altrettanto brevi, ad eventuali disfunzioni di qualunque tipo o a eventi di "forza maggiore" (come nel caso di specie in ragione di problematiche informatiche del portale dell'Amministrazione).

In fattispecie del tutto analoga, il Consiglio di Stato, di recente, ha avuto modo di stabilire che *"Considerato che la questione cautelare posta attiene alla legittimità dell'esclusione dell'appellante dalla graduatoria predisposta a seguito della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, relativamente all'anno accademico 2020/2021; che tale esclusione è stata conseguenza della mancata dichiarazione di conferma dell'interesse al mantenimento in graduatoria; che l'appellante assume che tale mancata dichiarazione sia dipesa **dal malfunzionamento della piattaforma informatica**; che, dagli atti del processo e dalla perizia di parte, risulta confermata l'esistenza, in relazione alla specifica posizione dell'appellante, del suddetto malfunzionamento. P.Q.M. ... accoglie l'istanza cautelare proposta con il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per l'effetto, **sospende l'efficacia degli atti impugnati con conseguente obbligo dell'amministrazione di ammissione con riserva dell'appellante in graduatoria**" (Consiglio di Stato, Sezione VI, Ordinanza n. 5101/2021).*

Si cita, altresì, giurisprudenza conforme di Codesto Tribunale, secondo cui *"La concessione di soli quattro giorni ... per comunicare l'opzione di "interesse all'immatricolazione" stessa, oltre a quella di scelta della sede in ordine decrescente, pur se comprensibile ai fini organizzativi necessari per la complessa operazione di classificazione per ciascuna sede aggregata come richiamati dall'Amministrazione nelle sue difese, non poteva razionalmente non essere accompagnata dalla previsione di meccanismi idonei a consentire agli interessati di porre rimedio, sia pure in tempi altrettanto brevi, ad eventuali disfunzioni di qualunque tipo o a eventi di "forza maggiore" ... che avevano impedito loro, comunque meritevoli per aver superato la prova selettiva, di accedere alle modalità informatiche di comunicazione ... In definitiva, prevedere uno spazio temporale limitato per esprimere un'opzione irreversibile (tanto da individuare in caso di mancata comunicazione una "rinuncia all'immatricolazione"), senza consentire meccanismi di rimedio agli interessati, appare iniziativa irrazionale e fonte di evidente sproporzione nei confronti dei candidati." (T.A.R.*

**Lazio – Roma, Sezione III, Sentenza n. 1781/2014; T.A.R. Lazio – Roma, Sezione III, Sentenza n. 4744 del 30 aprile 2018).**

**I.4.** Si rileva come l'esclusione dalla graduatoria dell'odierna ricorrente risulta essere connotata da una elevata gravità, in considerazione del fatto che essa, in ragione del punteggio conseguito punteggio di 34,4, con posizione in graduatoria 12.608 (*cfr. doc. n. 3*), in difetto dell'esclusione per mancata conferma di interesse, ben avrebbe potuto iscriversi al corso di laurea in medicina e chirurgia non alla sede di prima scelta ma, comunque, ad una di quelle successivamente opzionate in fase di compilazione della domanda di partecipazione e, segnatamente, presso l'Università degli Studi di Cagliari, ove si sono immatricolati candidati con punteggio e posizione in graduatoria peggiore a quella dell'odierna ricorrente (ad esempio, punteggio 33,4, posizione n. 13.537) (*cfr. doc. n. 4*).

Pertanto la ricorrente, nel caso di specie, ben supera la prova di resistenza ai fini dell'ammissione al Corso di laurea di suo interesse.

Invece, in virtù della svante normativa concorsuale e dell'impedimento informatico – ricordasi – imputabile esclusivamente all'Amministrazione è stata illegittimamente esclusa dalla graduatoria e, pertanto, ha visto iscrivere al proprio posto candidati che avevano conseguito punteggi a lei inferiori e con posizione in graduatoria peggiore.

Ebbene, non può essere ammissibile che per la stessa procedura concorsuale, candidati con un punteggio inferiore (e quindi meno meritevoli) – prevalgano su candidati con un punteggio superiore (e quindi più meritevoli).

Pertanto, risulta essere assolutamente illegittima e discriminatoria la mancata ammissione della ricorrente alla Corso di laurea prescelto.

\* \* \* \* \*

#### **Istanza di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami per via telematica sul sito dell'Amministrazione**

Ai sensi degli artt. 41, IV comma, 49, III comma, 52, II comma, c.p.a., solo ove non si ritengano sufficienti le notifiche già eseguite ai controinteressati, essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente complessa per il numero delle persone ulteriormente potenziali controinteressate, in caso, da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli ulteriori eventuali controinteressati (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) per pubblici proclami per via telematica sul sito dell'Amministrazione.

\* \* \* \* \*

Per tutto quanto sopra esposto parte ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe, presenta rispettosa

### **ISTANZA CAUTELARE**

Le censure adottate - che appaiono, di certo, idonee a fondare, sin d'ora, l'accoglimento nel merito delle domande di parte ricorrente - giustificano l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione e/o di reinserimento in graduatoria e/o di iscrizione con riserva, in caso anche in sovrannumero, della stessa al corso di laurea prescelto, essendo il ricorso, comunque, assistito dal prescritto *fumus boni iuris* ed essendo, altresì, indubbia la presenza di un danno grave ed irreparabile, atteso che, in mancanza di un'iscrizione immediata, parte ricorrente medesima non potrebbe regolarmente frequentare le lezioni, né sostenere gli esami previsti dal corso e, soprattutto continuerebbe a vedersi scavalcata ulteriormente da candidati con punteggi inferiori.

Invero, l'iscrizione con riserva, anche in sovrannumero, di parte ricorrente risulta essere il provvedimento cautelare più idoneo da adottare, avuto riguardo al macroscopico profilo di illegittimità della non ammissione al corso di laurea censurato nel presente atto, peraltro, già affrontato in senso favorevole dalla giurisprudenza amministrativa (**Consiglio di Stato, Sezione VI, Ordinanza n. 5101/2021; T.A.R. Lazio – Roma, Sezione III, Sentenza n. 1781/2014; T.A.R. Lazio – Roma, Sezione III, Sentenza n. 4744 del 30 aprile 2018**).

Del resto, nel caso di specie, è stato attestato, da apposita perizia informatica (*cfr. doc. n. 5*), che il mancato espletamento della conferma di interesse per medicina e chirurgia, da parte della ricorrente, nello stringente termine previsto dal bando, è risultato impossibile per causa alla predetta non imputabile e riconducibile a problematiche informatiche di funzionamento del portale [accessoprogrammato.cineca.it](http://accessoprogrammato.cineca.it).

Più precisamente, il Consulente incaricato ha attestato: **da un lato** che **“le verifiche degli elementi rinvenuti in fase di analisi hanno consentito di identificare, nelle date del 21/10/2022 e 28/10/2022, attività di connessione all’area personale e area riservata del dominio [www.universitaly.it](http://www.universitaly.it) vedasi pagine 14 e 20 della consulenza. Tali attività trovano riscontro nelle date e ore acquisite dal portale [www.accessoprogrammato.cineca.it](http://www.accessoprogrammato.cineca.it) , vedasi immagine a pag. 23 della consulenza tecnica. I riscontri sopra riportati confermano l’avvenuto accesso al portale di interesse nelle date riportate nell’incarico; dall’altro lato** che: **“La verifica dei livelli di sicurezza del dominio ha evidenziato criticità che possono compromettere il corretto funzionamento dei servizi proposti dal portale sopra riportato. Le copie forensi ed i report generati sono stati salvati su supporto USB dedicato”**.

Peraltro, a ben vedere, il reinserimento in graduatoria e/o l'ammissione con riserva al corso di laurea prescelto, non potrà di certo comportare alcun concreto grave pregiudizio a carico delle amministrazioni resistenti, in ragione del fatto che gli scorrimenti di graduatoria sono tutt'ora in corso e i posti ancora non totalmente assegnati.

Ciò posto, un attento confronto delle possibili conseguenze connesse all'adozione o meno del richiesto provvedimento cautelare (altamente ed irreparabilmente pregiudizievoli a carico di parte ricorrente, laddove negato; non rilevanti per l'Amministrazione, laddove concesso), nonché il giusto temperamento degli interessi in gioco, non potranno che evidenziare l'opportunità dell'accoglimento dell'istanza avanzata.

\* \* \* \* \*

Per tali motivi, stante l'impossibilità di discutere nell'immediato, in Camera di Consiglio, l'istanza cautelare, si presenta

### **ISTANZA DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA**

**(art. 56 del Cod. Proc. Amm.)**

All'Ill.mo Presidente, affinché Voglia disporre misure cautelari provvisorie sino alla pronuncia del Collegio, cui l'istanza cautelare sarà sottoposta nella prima camera di consiglio utile.

**Ciò in considerazione della sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni di estrema gravità ed urgenza, derivanti dal fatto che l'anno accademico risulta essere iniziato e la mancata immediata iscrizione non consentirebbe irrimediabilmente di frequentare le lezioni, necessarie a sostenere gli esami previsti dal corso e, soprattutto continuerebbe a vedersi scavalcata ulteriormente da candidati con punteggi inferiori.**

**Ciò, altresì, in ragione del fatto che:**

**a) la ricorrente ben supera la prova di resistenza**, in ragione del punteggio conseguito (34,4) e della posizione in graduatoria (n. 12.608) (*cf. doc. n. 3*), in difetto dell'esclusione per mancata conferma di interesse, ben avrebbe potuto iscriversi al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Cagliari, ove si sono immatricolati candidati con punteggio e posizione in graduatoria peggiore a quella dell'odierno ricorrente (ad esempio, punteggio 33,4, posizione n. 13.537) (*cf. doc. n. 4*).

**b) sussiste in atti perizia informatica** (*cf. doc. n. 5*) che ha attestato che il mancato espletamento della conferma di interesse per medicina e chirurgia, da parte della ricorrente, è risultato addebitabile a **problematiche informatiche di funzionamento del portale dell'Amministrazione** ([accessoprogrammato.cineca.it](http://accessoprogrammato.cineca.it)).

**c) la questione oggetto di ricorso risulta essere stata già affrontata, anche di recente, in senso favorevole, dalla giurisprudenza amministrativa** (Consiglio di Stato, Sezione VI, Ordinanza n. 5101/2021; T.A.R. Lazio – Roma, Sezione III, Sentenza n. 1781/2014; T.A.R. Lazio – Roma, Sezione III, Sentenza n. 4744 del 30 aprile 2018), con declaratoria di illegittimità dell'esclusione dalla graduatoria per fattispecie identica a quella del caso di specie.

\* \* \* \* \*

Per tutto quanto precede

### **SI CHIEDE**

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo del Lazio, *contrariis reiectis*, Voglia:

- **previa sospensione in via cautelare**, dichiarare illegittimi gli atti impugnati e, per l'effetto, annullarli, stabilendo il reinserimento della ricorrente nella graduatoria di medicina e chirurgia, con attribuzione dello status di "assegnato" e/o "prenotato", in ragione del punteggio conseguito, con conseguente ammissione della stessa al corso di laurea prescelto, presso le sedi indicate nella domanda di partecipazione al concorso, secondo quanto esposto nel presente atto. In caso anche con condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, II comma, c.p.a. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile.

Roma 29 novembre 2022

Avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti